

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 02 del 19 gennaio 2018

FINANZIARIA 2018

Le novità per imprese e professionisti

La nuova “**Legge di bilancio 2018**” (Legge 27.12.2017 n. 205), **in vigore dal 1.1.2018**, contiene una serie di importanti novità di natura fiscale.

Le nuove disposizioni sono davvero numerose. In questa informativa Vi illustriamo una sintesi delle principali misure introdotte per le imprese e/o i lavoratori autonomi, che riguardano:

- il rinvio dell’aumento delle aliquote IVA e la loro errata applicazione;
- la sospensione dell’esecuzione del mod. F24 per compensazioni “a rischio”;
- la proroga del “maxi ammortamento” e dell’ “iper ammortamento”;
- il riconoscimento di crediti d’imposta per spese di formazione e acquisto di prodotti in plastica riciclata;
- la piena deducibilità ai fini Irap dei lavoratori stagionali;
- la proroga della Sabatini – ter fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
- la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in forma di società di persone/capitali;
- l’innalzamento della soglia di reddito esente per i compensi erogati a sportivi dilettanti;
- **l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica** e la contestuale soppressione dello “spesometro”;
- l’abrogazione della scheda carburante;
- la nuova imposta sulle transazioni digitali (WEB TAX);
- l’estensione dei prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
- il credito d’imposta per le imprese che effettuano erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici;
- l’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio;
- le modalità di pagamento delle retribuzioni;
- il pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- il rinvio dell’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità), in luogo degli studi di settore, e dell’IRI (Imposta sul reddito d’impresa);
- le nuove disposizioni in materia di lavoro;
- l’obbligo del pagamento dei contributi ENPAF Farmacie e ENPAM società odontoiatriche;
- il calendario degli adempimenti fiscali principali per il 2018.

Relativamente alle agevolazioni introdotte negli anni passati, **non** sono state riproposte:

- la detrazione IVA acquisto immobili classe energetica A / B;
- la detrazione IRPEF del 20% acquisto unità immobiliari di nuova costruzione da locare;
- l’assegnazione beni ai soci / estromissione immobili imprenditore individuale;

- la voluntary disclosure (è stato invece introdotto un “mini scudo fiscale” riservato a chi in passato: è stato iscritto all’AIRE, è stato lavoratore frontaliere, o è stato lavoratore all’estero in via continuativa senza iscrizione all’AIRE).

Mancano inoltre, ad oggi, disposizioni finalizzate al superamento degli effetti delle perdite nella nuova contabilità semplificata per cassa (vedi ns. circolare 24/2017).

I CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

Vi segnaliamo che con la recentissima Circolare n. 1/E del 17 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti interpretativi sulla nuova disciplina **del diritto alla detrazione dell’IVA** introdotta dal D.L. 50/2017. Nel documento l’Agenzia chiarisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati due presupposti: **l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura di acquisto**. Si riportano gli esempi contenuti nel citato documento di prassi.

- Iva risultante da fatture **datate 2017 e ricevute nel 2017**, relativa a operazioni **effettuate** (e la cui imposta sia divenuta esigibile) **in tale anno**. L’imposta può essere detratta alternativamente:
 - previa registrazione, entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi nella liquidazione del 16 gennaio 2018;
 - previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2017, presentata entro il 30 aprile 2018.
- Iva risultante da fatture **datate 2017 e ricevute nel 2018**, ma relative a operazioni **effettuate** (e la cui imposta è divenuta esigibile) **nel 2017**. L’imposta può essere detratta alternativamente:
 - previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno;
 - previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019

Pertanto, qualora sia “dimostrabile” di aver ricevuto la fattura entro il 31/12/2017, la relativa imposta potrà essere detratta nel 2017, previa registrazione entro il 31/12/2017 secondo le modalità ordinarie.

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), **non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica**.

Data la delicatezza dell’argomento in esame e la confusione che si è creata per l’incertezza della norma, lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA

E’ stato “rivisto” l’aumento delle aliquote IVA:

- l’aliquota IVA ridotta del 10% passerà **all’11,50% dal 2019** e al 13% dal 2020;
- l’aliquota IVA del 22% passerà **al 24,2% dal 2019**, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

Pertanto nel 2018 non sono previsti aumenti delle aliquote dell’IVA.

ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTE IVA

In caso di **applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva**, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all’acquirente / committente, è applicabile la **sanzione da € 250 a € 10.000**.

La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE MOD. F24

L'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**.

È inoltre previsto che:

se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;

diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;

la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;

i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

PROROGA "MAXI AMMORTAMENTO"

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018** (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** (fino al 2017 pari al 40%).

È confermata l'**irrilevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).



Occorre fare una distinzione tra i beni ultimati e acquisiti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018, per i quali è stato versato entro il 2017 (con ordine accettato da venditore entro la medesima data) un acconto prezzo di almeno il 20% e i beni acquisiti nel 2018 senza pagamento di alcun acconto. Nel primo caso l'investimento si intende eseguito nel 2017 e quindi con la maggiorazione del 40%, mentre nel secondo caso rileva nel 2018, con la maggiorazione del 30%.

BENI ESCLUSI

Sono **esclusi** dall'agevolazione **tutti i veicoli** di cui all'art. 164, comma 1, TUIR, (fino al 2017 l'esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis del citato art. 164) e gli investimenti:

in beni materiali strumentali con un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;

in **fabbricati e costruzioni**;

in beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

Per completezza si segnala che **dovrebbero continuare invece a beneficiare** del superammortamento gli **autocarri**, in quanto non ricompresi tra i veicoli previsti dal citato art. 164 del TUIR.

L'agevolazione in esame è cumulabile con il "Voucher per la digitalizzazione PMI" (vedi ns. circolare n. 25/2017 e la FAQ n. 4.1 pubblicata sul sito del MISE riguardo il "Voucher digitalizzazione PMI").

PROROGA "IPER AMMORTAMENTO"

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, **entro il 31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il costo del 150%**.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **il costo è aumentato del 40%**.

In sede di approvazione è stata **ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili** di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

L'agevolazione in esame è cumulabile con il "Voucher per la digitalizzazione PMI" (vedi ns. circolare n. 25/2017 e la FAQ n. 4.1 pubblicata sul sito del MISE riguardo il "Voucher digitalizzazione PMI").

CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE

Alle imprese che effettuano attività di **formazione nel settore delle tecnologie, a decorrere dal 2018** spetta un **credito d'imposta pari al 40%** delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Le conoscenze oggetto delle attività formative agevolabili devono essere applicate nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (senza limiti di importo);
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000.

Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

A favore delle imprese che **acquistano nel 2018, 2019 e 2020 prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste** (provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui) viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati**.

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.

DEDUCIBILITA' IRAP LAVORATORI STAGIONALI

È riconosciuta **per il 2018**, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale** impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, *"a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"*.

(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato il **riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter"** di cui all'art. 2, DL n. 69/2013 (vedi ns circolare 7/2017), consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato *"fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili"*.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle **micro, piccole / medie imprese** per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda

ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

È possibile esercitare le **attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro** nella forma di **società di persone / capitali**.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di "*società sportiva dilettantistica lucrativa*";
- nell'oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, **l'IRES è ridotta alla metà (12%)**, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

E' inoltre prevista l'applicazione, **a decorrere dall'1.1.2018, dell'aliquota IVA ridotta del 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Sono ora **escluse dalla riconduzione alla subordinazione**, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le **prestazioni rese**, ai predetti fini, **a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative**.

È inoltre stabilito che le **prestazioni di cui alla citata lett. d)**, individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, "*costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa*".

È altresì rivisto il **trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co.** prevedendo che quelli stipulati da:

- associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
- società sportive dilettantistiche **lucrativa** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi di lavoro dipendente assimilato** ex art. 50, TUIR.

Inoltre, **a decorrere dall'1.1.2018** i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

LIMITE ESEZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

Viene aumentata da € 7.500 a **€ 10.000** la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i **compensi erogati agli sportivi dilettanti** dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito**.

ESTENSIONE OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Data l'importanza dell'argomento, le disposizioni in esame saranno oggetto di una trattazione più specifica in un'apposita circolare di prossima pubblicazione.

ABROGAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

Viene disposta la **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere **documentati da fattura elettronica** (vedi circolare dedicata).

Ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente **effettuati** tramite carte di credito, di debito o prepagate o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dall'1.7.2018**.

A favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

WEB TAX

Viene introdotta una nuova **imposta sulle transazioni digitali** relative a **prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici**, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- soggetti residenti sostituiti d'imposta** di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, **diversi dai contribuenti minimi / forfetari**.

Per **servizi effettuati tramite mezzi elettronici** si intendono "*quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*".

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, **pari al 3%**:

- va applicata **all'ammontare del corrispettivo dovuto** per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si **applica nei confronti del prestatore**, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare **più di 3.000 transazioni**;
- è **prelevata all'atto del pagamento** del corrispettivo da parte del committente, con **obbligo di rivalsa** nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va **versata entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del corrispettivo.

È demandata al predetto DM ed all'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità operative per l'applicazione dell'imposta in esame.

La "Web tax" è **applicabile** (verosimilmente) **a decorrere dall'1.1.2019** (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

CESSIONI GRATUITE PRODOTTI FARMACEUTICI

Tra i prodotti oggetto della Legge n. 166/2016, concernente "*la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*", sono stati **ricompresi i medicinali**.

EROGAZIONI LIBERALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Viene riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle imprese che **effettuano nel 2018 erogazioni liberali** per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il nuovo credito d'imposta nel limite del 3% dei ricavi annui, **pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro**, fino a € 40.000:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Viene stabilito che il **riallineamento dei valori civili e fiscali**, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%, è applicabile:

- ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali;
- ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni;

a prescindere dal fatto che dette partecipazioni siano in **società residenti / non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia**.

La novità in esame è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso all'1.1.2018 (in generale, dal 2017) "*nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo*".

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON STRUMENTI DIVERSI DAL CONTANTE

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro / committenti **dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione**, nonché ogni anticipo di essa, **attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi**:

- a. Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b. Strumenti di pagamento elettronico;
- c. Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d. Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno pertanto corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000 euro.

Le predette disposizioni **non sono applicabili** ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dall'1.3.2018 le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono

verificare, anche con modalità telematiche, **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000. In caso di **inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi** (in precedenza 30), **il pagamento** delle somme al beneficiario **fino a concorrenza del debito**.

RINVIO APPLICAZIONE ISA E IRI

E' **differita al 2018** l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Conseguentemente per il 2017 rimangono applicabili gli studi di settore.

È confermato il **differimento al 2018** dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

DECONTRIBUZIONE 2018 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Viene introdotto un **incentivo strutturale per le assunzioni di giovani, effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti** (D.lgs. n. 23/2015).

L'incentivo consiste **nell'esonero del 50% dei contributi** ordinariamente previsti (esclusi premi e contributi INAIL), **entro un tetto annuo di 3000 euro, per tre anni**.

Destinatari dell'incentivo sono i datori di lavoro privati, che assumo a tempo indeterminato **giovani fino a 30 anni di età non compiuti**, che non abbiano mai avuto altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. Sono ammessi, tuttavia, all'incentivo soggetti che abbiano avuto contratti di apprendistato con altri datori di lavoro.

Limitatamente alle assunzioni intervenute **nel 2018, l'esonero si applica ai lavoratori fino a 35 anni di età non compiuti**, fermo restando la sussistenza delle altre condizioni.

L'esonero è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi e per accedervi i datori non devono aver compiuto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi precedenti.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto ovvero di altro lavoratore con medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi, comporta la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito.

Viene prevista la "portabilità" dell'incentivo. Se un singolo datore di lavoro non usufruisce, quindi, per intero dell'esonero, la quota rimanente potrà essere fruita da un nuovo datore e, in questo caso, non sarà rilevante l'età del lavoratore.

L'esonero si applica anche nei casi di conversione a tempo indeterminato di un rapporto a termine e nei casi di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, in presenza del requisito anagrafico alla data, rispettivamente, di conversione e prosecuzione. Nel caso dell'apprendistato, l'esonero è di 12 mesi e si applica a decorrere dall'anno successivo a quello già incentivato dall'art. 47, co. 7, d.lgs. n. 81/2015.

Laddove il giovane assunto provenga da un periodo di alternanza scuola lavoro presso il medesimo datore ovvero da un rapporto di apprendistato c.d. duale (I e III livello), entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, l'esonero dei contributi può arrivare al 100% (esclusi premi e contributi INAIL), fermo restando il limite di 3.000 euro annuali e la presenza degli altri requisiti sopra ricordati

AUMENTO TICKET NASPI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI

A decorrere dal 1 gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale è innalzata all'82% (invece del 41%). Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4, L. 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.

LIBRO UNICO DEL LAVORO IN MODALITÀ TELEMATICA

Viene **prorogata all'1.1.2019** l'entrata in vigore del **libro unico del lavoro tenuto con modalità telematica** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I CONTRIBUTI ENPAF E ENPAM

E' stato introdotto a carico delle **società di capitali / cooperative a responsabilità limitata / società di persone titolari di farmacia privata**, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, l'obbligo di **versare all'ENPAF un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto IVA**.

Il contributo va versato annualmente entro il 30.9 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Anche a carico delle **società operanti nel settore odontoiatrico**, di cui all'art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017 è stato stabilito l'obbligo di **versare alla gestione "Quota B" dell'ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo**, entro il 30.9 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

IL CALENDARIO PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI 2018

E' stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il **mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23.7**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7. Gli adempimenti in capo ai **professionisti abilitati / CAF** sono così "scalettati":
 - 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
 - 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
 - 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;
- per il **mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **fissato al 31.10**. Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile *"per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78"*, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute (spesometro);
- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei **dati (spesometro) delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre** (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è **fissato al 30.9** (l'argomento verrà approfondito in una prossima circolare).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI